

Regolamento Aziendale in materia di Internal Dealing

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/12/2017 con verbale n. 560

Edizione Dicembre 2017

Protezione del diritto di autore e di altri connessi al suo esercizio

L. 22 aprile 1941, n. 633 – L. 18 agosto 2000, n.2498

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfoni, film, fotocopie e memorizzazione elettronica), la trasmissione attraverso reti internet e/o altri sistemi di comunicazione, nonché l'utilizzo e la divulgazione, in ogni e qualsiasi modo, del presente documento, sono vietate senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca Popolare del Lazio, titolare di ogni diritto sul contenuto e/o sulla veste grafica del presente documento.

Regolamento di Governo



INDICE

1.	PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	3
2.	GLOSSARIO	4
3.	I SOGGETTI RILEVANTI E LE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	5
4.	IL SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO	6
	GLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE IN TERMIN RAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA	
6.	TERMINI PER LA COMUNICAZIONE	8
7.	LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI ("BLOCKING PERIOD")	9
8.	SANZIONI	10
ALL	EGATO 1	11
ALL	EGATO 2	13
Διι	FGATO 3	14



1. Premessa e obiettivi del documento

Il presente Regolamento è stato adottato dalla Banca Popolare del Lazio (la "Banca") in esecuzione delle vigenti disposizioni in materia di internal dealing definite dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014 (MAR) e dalle relative disposizioni modificative e attuative, nonché dalle disposizioni applicabili previste dalla normativa nazionale primaria e secondaria in materia, con particolare riguardo al Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico Finanza) e al Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971/99 (Regolamento Emittenti) e loro successive modifiche ed integrazioni.

Il Regolamento ha la finalità di disciplinare gli obblighi informativi che i "Soggetti Rilevanti" e le "Persone Strettamente Legate" ai Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispettare in relazione alle operazioni aventi ad oggetto azioni e strumenti di debito "quotati" della Banca. Ai sensi del presente Regolamento per "azioni e strumenti di debito quotati" si intendono azioni e strumenti di debito ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o Multilateral Trading Facilities (MTF).

La normativa prevede due fondamentali obblighi relativamente ai soggetti classificati come Soggetti Rilevanti della Banca:

- > quello di notificare da parte di detti soggetti e/o dalle persone a loro strettamente legate a Consob e alla Banca le operazioni sulle azioni e sugli strumenti di debito quotati emessi dalla Banca stessa;
- > quello di astenersi dal compiere le predette operazioni in specifici intervalli temporali.

I Soggetti Rilevanti potranno far richiesta alla Banca di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle operazioni a Consob.

La trasparenza delle notifiche relative alle operazioni effettuate dai soggetti sopra menzionati, considerata la posizione di particolare rilievo che questi soggetti rivestono all'interno della Banca, possono costituire un elemento informativo rilevante per l'investitore e una misura preventiva contro gli abusi di mercato, in particolare l'abuso di informazioni privilegiate.



2. Glossario

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

Soggetti Rilevanti	Una persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo all'interno della Banca, ossia: a) componenti dell'organo di amministrazione e di controllo della società; b) un alto dirigente, che pur non essendo membro degli organi di cui sopra, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale società
Persona	Una delle seguenti persone:
Strettamente	a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
Legata ai Soggetti	b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
Rilevanti	c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data
	dell'operazione in questione; o
	d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di
	direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione,
	di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o
	direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a
	suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli
	interessi di detta persona.
Strumenti Finanziari	Azioni e titoli di debito emessi da Banca Popolare del Lazio, strumenti derivati o altri
	strumenti finanziari a essi collegati, ammessi alle negoziazioni in mercati
	regolamentati, Multi Trading Facilities (MTF) o Organised Trading Facilities (OTF).



3. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate

La Banca Popolare del Lazio, ai fini del presente Regolamento, tenuto conto delle definizioni riportate al precedente paragrafo, ha individuato i seguenti Soggetti Rilevanti:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) i Sindaci;
- c) l'Amministratore Delegato;
- d) il Direttore Generale Vicario;
- e) il Vice Direttore Generale.

L'eventuale individuazione di ulteriori Soggetti Rilevanti, oltre a quelli sopra indicati, compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Banca, il quale provvederà ad adottare un'apposita deliberazione finalizzata ad integrare ovvero a modificare il Regolamento.

Ai Soggetti Rilevanti si applicano gli obblighi di comunicazione delle operazioni specificate nel paragrafo 5 e le limitazioni al compimento delle operazioni specificate nel paragrafo 7.

Le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti sono individuate nel rispetto della definizione riportata nel precedente paragrafo, conforme all'art. 3, paragrafo 1, n. 26 del Regolamento UE n. 596/2014 (MAR).

I Soggetti Rilevanti sottoscrivono una dichiarazione di presa conoscenza e rispetto del presente Regolamento, unitamente ad una elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (cfr. Allegato 1 – Modulo di dichiarazione di avvenuta ricezione e presa visione del Regolamento Internal Dealing e indicazione delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante) che dovrà essere trasmesso al Soggetto Preposto, così come definito al successivo paragrafo del presente regolamento.

I Soggetti Rilevanti devono informare per iscritto le Persone ad essi Strettamente Legate circa le condizioni, le modalità e i termini in base ai quali detti soggetti sono tenuti al rispetto degli obblighi ai sensi della vigente normativa e del suddetto Regolamento, tramite la comunicazione di cui Allegato 2.



4. Il Soggetto Preposto all'attuazione del Regolamento

Il Servizio Affari Societari è il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione, alla diffusione al pubblico e all'inoltro alla Consob delle comunicazioni dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Nello svolgimento del proprio compito il Servizio Affari Societari si avvale dell'Ufficio Segreteria Generale. Il Servizio Affari Societari, con il supporto dell'Ufficio Segreteria Generale, provvede a:

- a) redigere e tenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti,
- b) curare l'informativa ai Soggetti Rilevanti relativa al presente Regolamento e degli obblighi connessi;
- c) sottoporre e ricevere le comunicazioni sulle Operazioni rilevanti e provvedere alla loro diffusione al mercato nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
- d) conservare la documentazione ricevuta ovvero trasmessa ai sensi del presente Regolamento;
- e) effettuare ogni comunicazione a Consob e al mercato a cui la Banca è chiamata in base al presente Regolamento;
- f) vigilare sull'applicazione del Regolamento e la corretta applicazione della procedura diretta all'identificazione dei Soggetti Rilevanti.

Il Soggetto Preposto e i propri collaboratori, sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone a loro strettamente legate.



5. Gli obblighi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate in termini di operazioni soggette a notifica

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate comunicano alla Banca, nei termini e con le modalità indicate nel successivo paragrafo, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito della Banca o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati.

Devono essere comunicate tutte le Operazioni successive, una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000 nell'arco di un anno civile. La soglia di Euro 20.000 è calcolata sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni. Le operazioni effettuate dal Soggetto rilevante non vanno aggregate a quelle delle Persone Strettamente Legate.

Le Operazioni relative agli anzidetti strumenti finanziari che sono soggette all'obbligo di notifica includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'acquisto, la cessione o la vendita (anche allo scoperto), la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di diritti di opzione, comprese le stock options assegnate ai Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione delle azioni derivanti dall'esercizio di diritti di opzione;
- c) la stipula di contratti di scambio connessi a indici azionari;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) la stipula di un contratto per differenziale;
- f) l'acquisto, la vendita o l'esercizio di diritti, comprese opzioni put, opzioni call e warrants;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di titoli di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di debito, compresi i credit default swaps;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- I) le operazioni effettuate in prodotti indicizzati;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di debito o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le Operazioni che devono essere notificate da parte dei Soggetti Rilevanti o da parte delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti comprendono altresì:

 la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di uno dei Soggetti Rilevanti o Persone Strettamente Legate;



- le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, o per conto dei soggetti di cui sopra, anche quando tale attività è esercitata con discrezionalità (ad esempio, gestori di portafoglio);
- le operazioni effettuate nell'ambito di una assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione sia un Soggetto Rilevante o una delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Gli obblighi di notifica di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Banca se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
- lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Banca superino le soglie di cui alla lettera (a) o (b).

6. Termini per la comunicazione

I Soggetti Rilevanti devono effettuare la comunicazione delle operazioni su strumenti finanziari o su strumenti finanziari o su strumenti finanziari ad essi collegati, compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate, al Servizio Affari Societari, tassativamente entro il giorno successivo alla data dell'Operazione, al fine di rispettare la tempistica di 3 giorni lavorativi dopo la data dell'operazione fissata dal Regolamento UE in materia di Abusi di Mercato. La comunicazione viene effettuata tramite la trasmissione di un apposito modulo (cfr. Allegato 3 – Modulo di notifica operazione) conforme al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 con una delle seguenti modalità:

- consegna brevi manu direttamente al Servizio Affari Societari
- inoltro della comunicazione via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

affari.societari@bplazio.it e segreteria.direzionegenerale@bplazio.it.

Il Servizio Affari Societari provvede ad inoltrare alla Consob le comunicazioni sulle operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando nell'oggetto "MAR Internal Dealing".



7. Limitazioni al compimento di operazioni ("Blocking Period")

Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di effettuare operazioni per conto proprio oppure per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative a strumenti finanziari emessi dalla Banca, nei 30 giorni di calendario che precedono la pubblicazione di una relazione finanziaria intermedia o del bilancio annuale d'esercizio che la Banca è tenuta a pubblicare nel rispetto delle disposizioni previste dalla sede di negoziazione nella quali detti strumenti finanziari sono negoziate o delle disposizioni della normativa nazionale vigente.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha comunque facoltà di concedere eventuali deroghe alle suddette limitazioni, qualora ricorrano le seguenti circostanze:

- a) in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni, in base a una valutazione caso per caso;
- b) nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, in ragione delle caratteristiche della negoziazione;
- c) di un programma di risparmio, una garanzia o diritti relativi ad azioni, o ancora nell'ambito di operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Un Soggetto rilevante ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- una delle circostanze sopra illustrate;
- il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

Nella circostanza di cui al predetto punto a), prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura, il Soggetto Rilevante chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta, che deve essere inviata alla Banca tramite il Servizio Affari Societari, contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

La Banca, nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Rilevante. La Banca ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

Nell'esaminare l'eccezionalità di dette circostanze, la Banca valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.



8. Sanzioni

La disciplina sanzionatoria dell'obbligo di comunicazione di operazioni (internal dealing) è contenuta nell'art. 193 del TUF. Si veda altresì l'art. 192-bis, comma 1-quater, del TUF il quale prevede le sanzioni amministrative applicabili nel caso di violazione degli ordini previsti dall'art. 193 del TUF e di seguito indicati.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge, la Banca si riserva di adottare nei confronti dei Soggetti Rilevanti ogni ulteriore provvedimento disciplinare irrogabile ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile che ritenesse necessario nei confronti di coloro che abbiano posto in essere violazioni al presente Regolamento. Qualora la violazione sia riferibile ai componenti degli organi della Banca, verrà fatta menzione nella relazione sulla gestione dell'organo di amministrazione relativa al periodo nel quale la stessa è stata compiuta.

È esclusa ogni responsabilità della Banca per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

L'accordo con la Banca al fine dell'effettuazione, da parte di quest'ultima, delle previste comunicazioni alla CONSOB non esclude la responsabilità dei Soggetti Rilevanti in relazione agli obblighi loro imposti.



Allegato 1

Oggetto: dichiarazione di avvenuta ricezione e presa visione del Regolamento Internal Dealing e indicazione delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante.

DICHIARAZIONE

materia di Internal Dealing" ad Regolamento UE n. 596/2014 e D. Lgs. 58/98 ("TUF") e articoli delibera n. 11971/99 e successi - consapevole del puntuale risp sanzioni previste in caso di inac - consapevole della disponibilità conto degli interessati le comu	nell'elenco dei "Soggetti Rilevanti" ai sensi del "Regolamento Aziendale in ottato dalla Banca Popolare del Lazio S.C.p.A., ai sensi dell'articolo 19 del relative disposizioni attuative, nonché ai sensi dell'articolo 114, 7° comma 152 sexies, septies e octies del regolamento adottato dalla Consob con ve modifiche ("Regolamento Emittenti"); etto degli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni in materia e delle dempimento; offerta da Banca Popolare del Lazio S.C.p.A. ad effettuare in nome e per inicazioni obbligatorie alle Autorità di Vigilanza e al Mercato, nei limiti ed lamento e subordinatamente al rispetto dei termini di cui al Regolamento
	DICHIARA
 in materia di internal dealing; che si atterrà scrupolosamente di aver notificato per iscritto all della vigente normativa e del s presente l'elenco di tutte le 	accettato il contenuto del predetto Regolamento e della vigente normativa a tutto quanto in esso richiesto e previsto; e Persone Strettamente Legate a lui/lei gli obblighi a loro spettanti ai sensi suddetto Regolamento e di conservarne copia. A tal proposito, allega alla Persone Strettamente Legate a lui/lei, con l'impegno di comunicare plare del Lazio S.C.p.A ogni variazione che dovesse sopraggiungere.
personali richiesti nei limiti e per le	proprio consenso ai sensi del D. Lgs. 196/03 per il trattamento dei dati finalità di cui all'informativa medesima. o comunica di seguito i propri recapiti personali:
Indirizzo: Telefono: E-mail:	
Data	(firma)



ALLEGATO: ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AL SOGGETTO RILEVANTE						
			SI DELL'ART. 3, COMI		LAMENTO UE	N. 596/2014:
		STRETTAME NTO UE N. 59		GETTO RILEVAI	NTE AI SENSI	DELL'ART. 3, COMMA
a)	Coniuge o	un partner eq	uiparato al coniuge ai	sensi del diritto	nazionale:	
CO	GNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE	TIPO DI LEGAME
b)			diritto nazionale:	DECIDENTA A	CODICE	TIDO DI LECAME
COC	GNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE	TIPO DI LEGAME
c)	parente ch questione: GNOME		LUOGO E DATA DI NASCITA	a almeno un anr RESIDENZA	no alla data del CODICE FISCALE	l'operazione in TIPO DI LEGAME
d)	direttamer interessi ed	nte o indirettar conomici sianc	entrollo o di direzione mente controllata da d o sostanzialmente equi	etta persona, o s valenti agli inter	sia costituita a s	suo beneficio, o i cui rsona:
DEN	OMINAZIO	NE SOCIALE	INDIRIZZO	INDIRIZZO		INDIRIZZO



Allegato 2

Egregio Sig. ()
Oggetto: notifica alle Persone Strettamente Legate.
Con la presente Le comunichiamo che in data
Il "Regolamento in materia di Internal Dealing" è stata formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare del Lazio S.c.p.a. con verbale nin datain data
La invitiamo a prendere visione della normativa riportata in allegato alla presente comunicazione relativa agli obblighi previsti dalla vigente normativa e dal suddetto Regolamento e alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessa e delle eventuali successive modifiche e integrazioni.
La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle Informazioni Privilegiate di cui venga a conoscenza e che è soggetto al divieto di abuso di Informazioni Privilegiate.
Ai fini di accettazione, La preghiamo di fare pervenire copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal suo ricevimento, unitamente a una copia del Regolamento siglato in ogni sua pagina e sottoscritta in calce in segno di integrale accettazione.
Luogo e Data
Servizio Affari Societari (in qualità di Soggetto Preposto)
 Allegati: copia del "Regolamento Aziendale in materia di Internal Dealing" da conservare a cura del Soggetto Rilevante/Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante Internal Dealing; copia del "Regolamento Aziendale in materia di Internal Dealing" da restituire siglata in ogni sua pagina al Servizio Affari Societari.
Per ricevuta ed integrale accettazione
(in qualità di Persona Strettamente legata al Soggetto Rilevante)
Luogo e Data



Allegato 3

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona				
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]			
2	Motivo della notifica				
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione,			
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]			
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta				
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]			
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]			
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate				
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	— un'azione uno strumento di debito un derivato o uno strumento tinanziario			
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]			
c)		Prezzo/i Volume/i [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]			



d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

